

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FILIPPA, ALBARELLO, GATTO Vincenzo, CORRETTO, MARI, MERZARIO, PINNA e ROSSI Dante

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1972

Publicità dei contributi e dei finanziamenti erogati
a condizioni di favore da Enti pubblici a privati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge completa quel sistema di pubblicità dei contributi corrisposti dallo Stato ai privati che già i presentatori hanno inteso instaurare con la presentazione al Senato di un altro disegno di legge, concernente la « pubblicità dei contributi dello Stato ai privati ». Mentre con quello si è inteso disciplinare la pubblicità dei contributi che lo Stato corrisponde direttamente attraverso i Ministeri, il presente disegno di legge tende a sanzionare la pubblicità di quelle provvidenze che, pur promanando in definitiva dal bilancio dello Stato, sono erogate per mezzo dei numerosi enti che costituiscono la cosiddetta amministrazione indiretta dello Stato.

Come già si è detto in occasione dell'accennato disegno di legge, con il termine « contributi » si intende indicare tutte quelle forme di erogazione a privati che in pratica vengono diversamente denominate, ma che, in ultima analisi, consistono in apporti finanziari concessi dallo Stato gratuitamente a favore di economie private.

Anche il finanziamento a condizioni di particolare favore — mezzo comunemente

adottato nella politica legislativa per incoraggiare i vari settori dell'economia — costituisce una forma di contribuzione che ha un costo notevole per la comunità nazionale e che sottrae ai bisogni pubblici generali enormi disponibilità finanziarie. Nessuno pensa di disconoscere che le ripercussioni di una economia prospera possano influenzare lo *standard* di vita dell'intera collettività nazionale, ma si deve anche ammettere che gli effetti benefici delle provvidenze legislative, che si attuano con il finanziamento di favore, sono avvertiti principalmente dai diretti destinatari. Sono questi che godono comunque delle risorse dello Stato-comunità, senza rispondere a chicchessia del buon uso dei mezzi finanziari pubblici loro affidati: è prova di ciò il fatto che attualmente i cittadini sono nell'impossibilità di conoscere persino i nominativi dei beneficiari di tali provvidenze.

Questo risultato, con la pubblicità del bilancio statale, si raggiungerebbe solo in parte, perchè con questo solo mezzo non è possibile conoscere la destinazione ultima degli ingenti mezzi finanziari che il filtro degli enti pubblici — interposto tra Stato ed eco-

nomia privata — ha lo scopo di dosare tra le varie branche dell'attività economica. Attualmente, in ciascun bilancio di ciascun ente — benchè reso di pubblica ragione — non offre, di per sè solo, le notizie atte ad individuare i beneficiari della attività istituzionale. Nella migliore delle ipotesi si fa seguire al bilancio un prospetto delle somme erogate, distinto per territorio e per settore economico, ma nulla è dato sapere sulla identità dei soggetti che si sono avvalsi delle provvidenze pubbliche e sull'ammontare di queste.

Imponente è senza alcun dubbio lo sforzo finanziario che lo Stato sopporta per attivare l'economia nazionale, ma l'ammontare di esso è difficilmente accertabile perchè frazionato nei numerosi canali degli enti pubblici che provvedono a convogliare il pubblico danaro nei vari settori della economia (Cassa per il Mezzogiorno, Cassa per il credito alle imprese artigiane, Istituto centrale per il credito a medio termine, Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese (IRFIS), Credito industriale sardo (CIS); Istituto mobiliare italiano (IMI), eccetera).

Rendere pertanto di pubblica ragione i bilanci di tali enti ed i nominativi dei destinatari della loro attività sovvenzionatrice è il minimo che si possa pretendere in uno Stato democratico.

Premesse queste considerazioni, si illustrano di seguito gli articoli del presente disegno di legge.

All'articolo 1 è fatto obbligo agli enti — che siano di fatto già sottoposti al controllo della Corte dei conti e che eroghino contributi ed effettuino finanziamenti, sotto qualsiasi forma e a condizioni di particolare favore, a vantaggio di soggetti privati — ad allegare al bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario un elenco delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie. Eguale obbligo viene imposto (articolo 3) a tutti gli altri enti pubblici istituzionali, che di fatto non siano ricompresi fra quelli contemplati all'articolo 1, ma che come quelli intervengono, nei modi e nelle forme più varie, a finanziare l'attività economica privata.

Tuttavia, mentre la procedura prevista (articolo 2) per la pubblicizzazione dei dati sottoposti al controllo della Corte dei conti (per essere allegati al bilancio consuntivo degli enti già soggetti a tale controllo) rimane quella di trasmetterli ai Presidenti dei due rami del Parlamento, secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, del tutto nuova ed originalmente operante è la procedura prevista (articolo 4) per la pubblicizzazione dei dati relativi alla attività degli enti contemplati all'articolo 3 del presente disegno di legge. I bilanci di questi enti, infatti — unitamente agli elenchi dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi o dei finanziamenti o degli interventi nel finanziamento, a condizioni di particolare favore — dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

Tale duplice sistema di controllo è apparso invero il più rapido ed efficace in materia tanto complessa ed in un settore, che presenta aspetti di difficilissima regolamentazione, sia perchè i contributi a favore dei privati vengono concessi nei modi e nelle forme più svariati — generalmente in conto capitale o in conto interesse per mutui contratti — sia perchè i finanziamenti, cui pure si ricorre spessissimo per favorire le attività economiche private possono essere tanto diretti (sotto forma di mutui, apertura di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni sia su crediti derivanti da forniture sia su titoli sia merci) con tassi di interesse e di sconto per le operazioni relative inferiori a quelli correnti sul mercato, quanto indiretti (sottoscrivendo od acquistando obbligazioni di società in dissesto ovvero garantendone gli aumenti di capitale, col finanziare persone o società che si impegnino ad assumere partecipazioni nelle imprese da potenziare, eccetera).

Nella certezza che il presente disegno di legge, inteso a colmare una grave e palese lacuna legislativa, rechi un utile contributo ad una retta gestione del pubblico danaro, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortarlo del loro consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È fatto obbligo agli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, che eroghino contributi a favore dell'attività economica privata o che svolgano a favore di essa opera di finanziamento a condizioni di particolare favore, sia diretta che indiretta, di allegare al bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario un elenco dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che nell'esercizio considerato abbiano beneficiato di tali provvidenze.

L'elenco indica, per ciascun soggetto, la ditta e il domicilio, o la sede, nonché la natura, la causale e l'importo del contributo erogato o dell'intervento operato.

Art. 2.

La Corte dei conti, nell'esercizio della sua attività di controllo, assicura che sia data esecuzione a quanto prescritto nell'articolo 1, e trasmette i detti elenchi, unitamente ai bilanci consuntivi, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 3.

È fatto obbligo a tutti gli altri enti pubblici istituzionali, che eroghino contributi a privati o che a beneficio dei privati svolgano attività di finanziamento o comunque intervengano nel finanziamento della attività economica privata, a condizioni di particolare favore, in modo sia diretto che indiretto, di allegare al bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario l'elenco dei soggetti, che, nell'esercizio considerato, abbiano usufruito delle dette provvidenze, indicando per ciascuno di essi, oltre la ditta e

il domicilio, o la sede, il tipo di intervento operato in suo favore, la causale, nonchè l'ammontare di esso.

Art. 4.

I bilanci degli enti di cui all'articolo 3, unitamente agli elenchi dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi o dei finanziamenti o degli interventi nel finanziamento, a condizioni di particolare favore, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

Gli organi di vigilanza e di controllo degli enti indicati all'articolo 3 assicurano che sia data esecuzione a quanto prescritto negli articoli 3 e 4, primo comma, della presente legge.